

Breviaria Iuris
fondati da
G. Cian e A. Trabucchi

CAVALLO PERIN

ROMANO

commentario breve
al
testo unico sulle
AUTONOMIE LOCALI

CEDAM

146 Norma finale. 1. *Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.*

2. *Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.*

- 1 ■ La norma in esame (ex l. n. 55/90, art. 15 bis; il co. 2° è stato mod. dal d.l. n. 50/03, conv. con mod. in l. n. 116/03, art. 1 bis) appare conforme alle ragioni di una disciplina unitaria degli enti locali (*sub art. 2*) ove **estende agli enti locali non territoriali** (comunità montane *sub art. 27*; comunità isolate e di arcipelago: *sub art. 29*; unioni di comuni: *sub art. 32*) le disposizioni che prevedono lo scioglimento (*sub art. 143*) dei consigli e la conseguente cessazione dalla carica dei componenti degli altri organi di governo di comuni e province **per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso** (*sub art. 143, co. 1°*) e le norme che definiscono le modalità (*sub art. 145*) e gli organi (*sub art. 2 144*) di **gestione straordinaria dell'ente locale**. ■ Il riferimento agli organi comunque denominati delle **aziende sanitarie ed ospedaliere** pare un omaggio alla tradizione che ricorda l'origine locale di molti tra tali enti, anche se oggi può apparire un fuor d'opera nel sistema delle norme di riforma sanitaria (d. lgs. n. 502/92). ■ Maggiori problemi interpretativi pone la parte della norma che prevede l'estensione delle indicate norme (artt. 143-145) ai consigli circoscrizionali (*sub art. 17*), alle aziende speciali dei comuni e delle province, non invece alle istituzioni (*sub art. 114*), ma soprattutto tenuto conto della mancata espressa menzione dei consorzi (*sub art. 2, co. 2°*). Il riferimento ai consigli **circoscrizionali** rafforza l'enunciato secondo il quale gli organi delle circoscrizioni «rappresentano le esigenze della popolazione della circoscrizione e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto comunale» (*sub art. 17, co. 4°*) e convalida l'idea che l'elezione non sia normalmente «con-

nessa alle cariche» degli organi del comune al quale appartengono (*sub art. 143, co. 1°*), mentre lo sono il presidente della circoscrizione ed i suoi collaboratori comunque denominati rispetto al consiglio di circoscrizione, con la conseguenza che l'indicazione espressa di quest'ultimo organo, travolge normalmente anche gli altri organi di governo della circoscrizione oggetto di infiltrazioni o di condizionamento mafioso. ■ Il riferimento alle **aziende speciali e non alle istituzioni** pare ora singolare, ove si pensi che entrambe le organizzazioni possono unicamente avere ad oggetto gli stessi servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (*sub art. 113 bis; sub art. 114*), hanno gli stessi organi di gestione, tutti dotati di autonomia gestionale, temperata dalla differenza che l'ordinamento e l'organo di revisione sono definiti dallo statuto dell'azienda, che è unicamente approvato dagli organi dell'ente locale mentre nell'istituzione il regolamento e l'organo di revisione sono quelli dell'ente locale da cui dipendono (*sub art. 114*). ■ Il mancato riferimento ai **consorzi** che gestiscono **servizi pubblici privi di rilevanza economica** è superato dalle norme che li riguardano (*sub art. 31*), poiché ad essi espressamente «si applicano le norme previste per le aziende speciali» (*sub art. 31, co. 8°*), ma – per altrettanto espressa disposizione – anche a qualsiasi altro tipo di consorzi, poiché gli enti locali «possono costituire un consorzio» unicamente «secondo le norme previste per le stesse aziende speciali, in quanto compatibili» (*sub art. 31, co. 1°*) e – non pare revocabile in dubbio – che le norme in esame siano da ritenere del tutto compatibili con la forma consortile.